

CCCL SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 24 APRILE 1974

Presidenza del presidente CONTU

I N D I C E

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, relativa alla istituzione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.)». (313) (Continuazione della discussione):

ZUCCA 9574

PRESIDENTE 9575

GUAITA, relatore 9576

SCHINTU 9577

CARRUS 9577

ANEDDA 9578

GIANOGLIO, Assessore al bilancio, programmazione e rinascita 9583

Disegno di legge: «Ricostituzione in Comune autonomo di Siapiccia in atto aggregato a Siamauna in Provincia di Cagliari». (402) (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 9596

(Risultato della votazione) 9596

Disegno di legge: «Costituzione in Comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba in Provincia di Cagliari». (303) (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 9596

(Risultato della votazione) 9596

Disegno di legge: «Modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e Baratili S. Pietro in Provincia di Cagliari». (312) (discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 9596

(Risultato della votazione) 9596

Relazione sulla costituzione in Comune autonomo di Viddalba, in atto frazione di Aggius, in Provincia di Sassari. (Discussione):

FRAU 9592

GIANOGLIO, Assessore al bilancio, programmazione e rinascita 9592

(Votazione per appello nominale) 9593

(Risultato della votazione) 9594

La seduta è aperta alle ore 10.

CARRUS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza di un rappresentante della Giunta, sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 05, viene ripresa alle ore 10 e 35).

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, relativa alla istituzione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.)». (313)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, numero 3, relativa all'istituzione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.)»; relatore l'onorevole Guaita.

Ricordo che la discussione era rimasta interrotta all'articolo 9, al quale erano stati presentati due emendamenti, precisamente i numeri 4 e 13. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puggioni per illustrare l'emendamento numero 4.

PUGGIONI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

CARRUS (D.C.). Onorevole Presidente, noi ritiriamo l'emendamento numero 13 perché stiamo formulandone uno nuovo. Se volesse avere la compiacenza di sospendere la seduta per pochi minuti, saremmo in grado di presentare alla Presidenza un testo concordato da tutte le parti politiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 40, viene ripresa alle ore 10 e 55).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. E' pervenuto alla Presidenza un nuovo emendamento all'articolo 9, sostitutivo totale, a firma Melis Antonio, Puggioni, Schintu, Carrus, Puddu Piero. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, *Segretario*:

«Art. 9 — Il Presidente dell'A.R.S.T. è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i componenti designati dagli Assessori di cui all'articolo 11 o fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

Il Presidente può essere revocato soltanto con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio di amministrazione e approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, cura l'ordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere gli atti di amministrazione e gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione». (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. I colleghi che hanno presentato l'emendamento numero 4 lo ritirano?

PUGGIONI (P.C.I.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Per dire che con la dizione che esce da questo emendamento si intende riportare la gestione dell'Azienda a quella collegialità che aveva nella precedente legge. Si vuole cioè che responsabile della gestione dell'Azienda trasporti non sia soltanto il Presidente, ma l'intero Consiglio di amministrazione. Ecco perché credo sia giusto aver previsto nell'emendamento anche l'eventuale revoca del Presidente: il Consiglio di amministrazione, che nomina un Presidente può, ovviamente, revocarlo. Giustamente si prevede, però, che possa farlo soltanto con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei propri componenti; non solo, ma questa eventuale revoca dev'essere mandata per l'approvazione alla Giunta regionale, la quale, evidentemente, può anche constatare che non esistono i motivi a rinviare eventualmente a nuovo esame la deliberazione di revoca.

In questo modo si stabilisce, secondo me, un rapporto democratico all'interno del Consiglio di amministrazione e la stessa Giunta regionale, la quale, poi, sul piano politico, risponderà eventualmente al Consiglio regionale della mancata approvazione di una delibera di revoca del Presidente. Si stabilisce così un maggior controllo sul tutto. Questo perché? Perché, a mio parere, proprio per l'andazzo (e qui non parlo dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti, ma parlo un po' in generale) che in questi vent'anni hanno preso non pochi degli enti o aziende create dalla Regione, di considerare la gestione pubblica come sinonimo di gestione allegra — e qualche cosa ho detto nel mio intervento sulla discussione generale — occorre che ci sia certamente un'autonomia delle aziende o degli enti, ma

anche uno stretto controllo da parte degli organi regionali, cioè la Giunta regionale e Consiglio regionale, non foss'altro perché queste aziende e questi enti vivono tutti a spese della Regione. Non c'è nessuno di questi enti che abbia una propria autonomia finanziaria, non ce n'è uno.

Si tratta di stabilire soltanto oggi quanto è il passivo dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti che deve coprire la Regione e domani quello degli altri enti che vivono coi soli contributi della Regione stessa. Quindi, è chiaro che non si possono abbandonare questi enti a se stessi, anche se avessero degli ottimi Consigli di amministrazione (e non, sempre questo accade, anzi, accade molto spesso il contrario, perché al momento in cui si scelgono gli amministratori si guardano tante altre cose fuorché quella di dotare questi enti e queste aziende di capaci amministratori). A parte l'autonomia — ripeto, quindi — di questi amministratori, che ci auguriamo siano i più capaci, occorre un controllo che è politico, è amministrativo ed è giuridico, perché si tratta di enti che gestiscono fondi pubblici, non fondi privati, né fondi propri, ma fondi altrui.

Se ci sono tutte queste remore nei confronti dei Comuni, delle Province, che pure hanno dei consigli, chiamiamoli di amministrazione, eletti direttamente dal popolo, a maggior ragione ci devono essere dei controlli su aziende o enti i cui consigli di amministrazione non sono eletti dal popolo ma sono eletti o designati o nominati in tante forme — come accade, per esempio, per il consiglio dell'ARST (lo vedremo poi all'articolo 11), che è composto da vari membri designati dalla Giunta, dal Consiglio, da rappresentanti delle Confederazioni sindacali e così via —. A maggior ragione ci vuole questo controllo, e il Consiglio di amministrazione che ritiene di poter fare a meno di questo controllo o cerca di eluderlo, secondo me, è un Consiglio di amministrazione che non è degno di gestire quell'ente, perché più un Consiglio di amministrazione è capace, più vuole

gestire con capacità e onestà e più ha interesse al massimo controllo politico, amministrativo e giuridico.

Questa è la mia opinione; ecco perché sono d'accordo con l'emendamento che è stato proposto da alcuni colleghi per quanto riguarda la nomina del Presidente e anche la sua eventuale revoca da parte del Consiglio di amministrazione. Penso che questo che stiamo facendo per l'Azienda Regionale Sarda Trasporti possa essere fatto in futuro, quando ne rivedremo le bucce, che sono molte e non tutte profumate, anche per gli altri vari enti regionali.

PRESIDENTE. L'intervento del collega Zucca mi ha fatto sorgere un interrogativo, al quale desidererei che i colleghi rispondessero. Il testo dell'emendamento, al comma 2, parla di maggioranza assoluta, ma bisognerebbe specificare...

ZUCCA (Indip.). Dei componenti.

PRESIDENTE. Ecco. Allora, forse, il testo dovrebbe essere chiarito. Bisognerebbe trovare una formulazione che salvi il carattere di maggioranza qualificata ma indichi anche l'agente che deve eleggere. (*Interruzione dell'onorevole Zucca*).

Sì, son d'accordo, onorevole Zucca, è ben per questo che, anche se necessario, non mi sembra sufficiente cambiare quel «dai» in «dei». Collega Zucca, forse sono stato poco chiaro?

ZUCCA (Indip.). Basta dire: a maggioranza assoluta dei componenti, non dei presenti; cioè, se i componenti sono 13, la maggioranza assoluta è 7, mentre i presenti potrebbero essere anche 11, e allora la maggioranza assoluta sarebbe 6. Quindi basta dire «a maggioranza assoluta dei componenti», e in tal caso è chiaro che su 13 ci vogliono 7 voti.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore Gianoglio, lei è d'accordo?

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Io penso che si possa chiarire il quesito posto dal Presidente, dicendo: «...può essere revocato soltanto con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

ZUCCA (Indip.). D'accordo: «...assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

PRESIDENTE. Va bene. Ha domandato di parlare l'onorevole Guaita. Ne ha facoltà.

GUAITA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, intervengo per dire che con questa formulazione mi sembra sia stata accolta anche l'esigenza che in Commissione era stata manifestata dalla Giunta. Cioè: se il Presidente del Consiglio di amministrazione, in effetti, è espresso all'interno dei designati dalla Giunta medesima, e tanto meglio dal Consiglio regionale, mi pare che l'esigenza che era stata espressa dalla Giunta in sede di Commissione sia più che soddisfatta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. La Giunta accoglie l'emendamento con la modifica proposta dal consigliere Zucca.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento Melis e più numero 14, con la modifica proposta dall'onorevole Zucca ed accettata dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione dell'A.R. S.T. delibera nei termini previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno successivo, i programmi pluriennali, nonché il conto consuntivo annuale, provvede ad attuare le direttive della Giunta regionale ed assicura una coerente politica aziendale, delibera il regolamento organico, la pianta numerica ed i bandi di concorso per il personale, nomina, revoca e colloca in quiescenza il Direttore generale e gli altri dirigenti; su proposta del Direttore generale delibera la struttura organizzativa e la distribuzione territoriale dei servizi dell'Azienda, delibera su gli atti di disposizione e di acquisto di beni immobili e mobili registrati, sui contratti di locazione ultranovennale nonché sulla assunzione di mutui e prestiti di qualunque natura, delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni, nonché sulle partecipazioni dell'Azienda ad iniziative connesse con l'attività di trasporto, cura la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente dall'Azienda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composto da:

— Un Consigliere designato dall'Assessore regionale ai trasporti;

— Un Consigliere designato dall'Assessore regionale alle finanze;

— Un Consigliere designato dall'Assessore regionale alla rinascita e programmazione;

— Tre rappresentanti degli Enti locali eletti dal Consiglio regionale;

— Tre esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale;

— Tre rappresentanti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative.

Per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio regionale, ciascun consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Montis - Puggioni - Schintu:

«Art. 11 — Al primo comma sostituire la parola: "tre rappresentanti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative" con: "tre esperti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative"». (5)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Soddu - Rojch - Spano:

«Art. 11 — Al primo comma aggiungere: "Due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi"». (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schintu per illustrare l'emendamento numero 5.

SCHINTU (P.C.I.). Noi riteniamo che vada modificata la dizione originaria, che parla di «tre rappresentanti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresen-

tative». L'emendamento che abbiamo presentato, prevede, appunto, «tre esperti in materia di trasporti» anziché «tre rappresentanti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare l'emendamento numero 10.

CARRUS (D.C.). Noi avevamo presentato gli emendamenti numero 10 e numero 11, con l'intento di introdurre nella composizione del Consiglio di amministrazione alcune modificazioni di carattere sostanziale. Cioè, ci sembrava legittimo, ci sembrava giusto che, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, fossero presenti nel Comitato e nel Consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei lavoratori autonomi. Ci rendiamo però conto, soprattutto dopo la nuova stesura dell'articolo, che esistono delle difficoltà di ordine pratico perché, mentre per i rappresentanti sindacali delle Confederazioni più rappresentative è abbastanza facile individuare le loro espressioni, per i lavoratori autonomi, data la «latitudine» dell'espressione, viene piuttosto difficile.

Quindi, rendendoci conto di questa difficoltà e poiché riteniamo che gli interessi di questi lavoratori possano essere egualmente rappresentati qualora si giunga alla nuova formulazione dell'articolo, noi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Intanto vorrei fare una precisazione. In sede di coordinamento, a quell'emendamento che abbiamo approvato circa la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, bisognerebbe apportare una modifica per chiarirne il senso. E' evidente che l'intenzione dei proponenti era che può essere scelto o tra i designati della Giunta o tra gli esperti eletti dal Consiglio regionale; siccome il Consiglio regionale elegge sia tre

esperti, sia tre rappresentanti degli enti locali, è chiaro che non si potrebbe chiamare un sindaco, per evidenti motivi, all'incarico di Presidente. Quindi, si deve intendere che è nominato tra i tre esperti eletti.

Circa la questione sollevata dall'emendamento dei colleghi comunisti, quello numero 5, il problema invece è di carattere politico. L'ideale quale sarebbe? Avere esperti che siano anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali; ma, scusate, se invece sono soltanto esperti, ma non rappresentano tali organizzazioni, come la mettiamo? Voi parlate di esperti designati dalle organizzazioni sindacali: son d'accordo che anche le organizzazioni sindacali, le confederazioni devono cercare di mettere gente esperta, per lo meno che sia in grado di poter dare un contributo alla gestione dell'Azienda, ma interessa anche che sia la rappresentanza ufficiale della confederazione, e non un esperto qualsiasi preso dalla strada, voglio dire. Allora, se siamo d'accordo, si potrebbe dire: «tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali, in loro rappresentanza»; che siano esperti, cioè, ma anche rappresentanti delle organizzazioni, e non scelti dalla strada.

In questo senso qui, io son d'accordo che si debba accoppiare alla rappresentanza sindacale anche un minimo di esperienza nel settore, e non mandarci, per esempio, il segretario dei braccianti, diciamo, che è pure degnissima persona, ma ha poco a che vedere con la rappresentanza sindacale. Quindi, deve essere esperto, ma in rappresentanza. Se siamo d'accordo, in sede di coordinamento, l'emendamento suonerebbe così: «tre esperti designati, in loro rappresentanza, dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, sono contrario all'emendamento che è stato presentato, per una ragione che mi pare fondamentale. Lo sforzo che si è sempre fatto di inserire all'interno dei

consigli di amministrazione degli enti le rappresentanze sindacali aveva un fine ben preciso, cioè quello di portare i lavoratori a partecipare alla gestione degli enti stessi.

Lentamente, questo scopo viene travisato. Perché? Perché da rappresentanti dei sindacati, che potevano essere al di fuori degli enti, al di fuori dell'Azienda, si giunge adesso a tre esperti che, benché possano essere rappresentanti ufficiali dei sindacati, possono sempre essere anche al di fuori dell'Azienda. Anche tacendo sul sistema di elezione di questo Consiglio (che riporta il problema ad una palese spartizione di potere), noi sosteniamo che l'emendamento potrebbe avere un senso soltanto se si dicesse: «tre rappresentanti designati dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative, designati all'interno dell'azienda...». (*Interruzione*).

Questa è la nostra opinione, non dico che debba essere la vostra. Dicevo: «...all'interno dell'azienda o delle società di cui l'azienda è la capofila». Questo è il senso, se si vogliono veramente portare i lavoratori all'interno del Consiglio di amministrazione; questo è il mezzo. Altrimenti è un sistema per dare maggior potere o maggior voce ai sindacati che, molto spesso, come è accaduto in questi anni proprio nell'ARST, hanno fatto l'esatto contrario degli interessi dei lavoratori. Per questi motivi, siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), Assessore al bilancio, programmazione e rinascita. La Giunta coglie l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Diamo allora lettura del testo esatto dell'emendamento, integrato con la modifica proposta dall'onorevole Zucca.

FRANCESCONI, Segretario:

«Al primo comma sostituire le parole: "tre rappresentanti designati dalle confederazioni

regionali sindacali più rappresentative" con: "tre esperti designati, in loro rappresentanza, dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative"». (5)

PRESIDENTE. Si troverà la formula migliore in sede di coordinamento; il concetto è chiaro, comunque. Metto in votazione l'emendamento Montis e più numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Passiamo all'emendamento numero 15, tendente a ripristinare, in una nuova versione, l'articolo 12 soppresso dalla Commissione. L'emendamento, aggiuntivo, porta la firma dei consiglieri Carrus, Puggioni e Puddu Piero. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Art. 12 — Al fine di assicurare la migliore efficienza della gestione, il Consiglio di amministrazione può delegare ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, i propri compiti, fatta eccezione per quelli relativi ai bilanci, ai programmi, alle elezioni e nomine.

Nella elezione del Comitato ciascun componente del Consiglio di amministrazione non può indicare più di due nomi.

Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo può adottare — nelle materie delegabili — provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

Il Consiglio regola gli eventuali rapporti giuridici sorti sulla base delle delibere del Comitato esecutivo non convalidate dal Consiglio stesso». (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, abbiamo fatto rivivere un articolo che era stato soppresso durante i lavori della Commissione, ed effettivamente, una volta che si accetta il principio dell'elettività del Presidente da parte del Consiglio di amministrazione, ed una volta che il Consiglio di amministrazione è composto così come è composto, secondo gli ultimi articoli che abbiamo approvato, si pone il problema di creare, all'interno dello stesso Consiglio di amministrazione, un organismo più snello, più efficace, più capace di riunirsi tempestivamente, quando le esigenze dell'azienda lo richiedano. Un Consiglio di amministrazione, così come è composto nell'Azienda Regionale Sarda Trasporti, non può fare molte riunioni, sia perché è abbastanza numeroso, sia perché è difficile che un Consiglio così impegnativo possa essere chiamato a numerose riunioni. E, allora, abbiamo ritenuto opportuno che, all'interno del Consiglio di amministrazione, ci fosse un comitato esecutivo che possa, per gli affari ordinari correnti, essere riunito più frequentemente, più tempestivamente, in modo da affrontare questi affari correnti.

Abbiamo previsto anche, però, che il Consiglio di amministrazione, nell'eleggere il comitato, debba avere un voto limitato, in modo che tutte le componenti presenti nel Consiglio di amministrazione possano essere rappresentate, e abbiamo previsto anche che il comitato esecutivo possa avere quella facoltà (che è data in determinati casi di necessità e di urgenza) di assumere dei provvedimenti che, a stretto rigore o secondo la legge, sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo naturalmente la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione medesimo.

Sorge un problema giuridico, che è stato definito all'ultimo comma, ove il comitato esecutivo assuma dei provvedimenti che poi non vengono ratificati dal Consiglio di amministrazione. E' evidente che, nel periodo intercor-

rente tra l'adozione del provvedimento da parte del comitato e la mancata ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, possono essere posti in essere dei rapporti giuridici che devono avere una certa rilevanza. Allora, il Consiglio di amministrazione, nel non ratificare, deve anche tener conto degli eventuali rapporti giuridici che siano nati da quel provvedimento. Ecco qual è la *ratio* dell'ultimo comma dell'emendamento.

Con questo, noi riteniamo, signor Presidente, di aver dato all'Azienda regionale trasporti uno strumento di amministrazione più snello e più agile di quanto non sia il solo Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, il fatto che la Commissione avesse soppresso l'articolo, probabilmente ha portato ciascuno di noi a non esaminarlo più attentamente prima di venire in aula. Ora, sulla possibilità di nominare un comitato esecutivo, secondo me, si può anche discutere e accettare la questione.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 13 elementi e purtroppo alcuni sono anche amministratori comunali; la sede dell'Azienda è a Cagliari, ma possono essere nominate anche persone che stanno molto lontane da Cagliari e quindi non facilmente convocabili; in concreto, avere anche un comitato esecutivo che affianchi il Presidente in alcune questioni, mi pare che si possa anche accettare.

Indubbiamente, però, l'articolo si presta ad alcune osservazioni: prima osservazione (e questo lo dico anche perché rimanga agli atti, per eventuali interpretazioni dell'articolo): «Il Consiglio di amministrazione può delegare», cosa significa? Significa che ci deve essere una deliberazione del Consiglio di amministrazione che definisce quali materie e quali atti sono delegati al comitato esecutivo, perché dice appunto: «può delegare». Io avrei aggiunto, tra le materie che non si possono delegare, anche gli atti più importanti di

straordinaria amministrazione e non soltanto i bilanci, i programmi, l'elezione e le nomine. Comunque, questa è una facoltà che si riserva al Consiglio di amministrazione e la deliberazione andrà poi sottoposta, io penso, anche all'approvazione della Giunta regionale.

Una seconda osservazione la vorrei fare sul terzo comma. Se non vado errato, questo terzo comma è un po' più estensivo, e più mi preoccupa, perché la deliberazione di urgenza del comitato esecutivo non si riferisce alle materie delegate ma alle materie delegabili, cioè proprio a quelle materie per le quali il Consiglio di amministrazione non ha voluto dare la delega...

ANEDDA (M.S.I. - Destra Nazionale). Anche le materie non delegabili, dice qui.

ZUCCA (Indip.). No, dice delegabile. Cioè, il terzo comma, a mio parere, vorrebbe dire questo, ed ecco perché esprimo le mie riserve che, anche se il Consiglio di amministrazione non delega per certe materie e per certi atti il comitato esecutivo, tolto il bilancio, tolti i programmi, le elezioni e le nomine, possa deliberare in via d'urgenza; insomma, in concreto, si arroga una delega che non è stata data. Ora questo, secondo me, è molto pericoloso.

CARRUS (D.C.). Salvo ratifica.

ZUCCA (Indip.). Salvo ratifica, che può avvenire quando avviene; per di più, non si sospende neppure l'esecutività delle delibere, tant'è che poi (e qui arrivo alla terza osservazione di fondo) il consiglio regola gli eventuali rapporti giuridici sorti; che significa ciò? Supponiamo che un contratto sia stato stipulato, firmato dal Presidente, e così via, e sia perfezionato a tutti i suoi effetti; il Consiglio di amministrazione non convalida questo contratto assunto dal comitato esecutivo. E che significa la parola «regola», allora? E' molto semplice dire regola il contratto. In realtà, però, è sorto un obbligo dell'azienda in quanto tale, nei confronti di terzi, perché

il contratto è stato stipulato, sia pure in caso d'urgenza, e così via.

Ecco perché, su questo punto, io penso che un minimo di riflessione ci debba essere.

E' pericoloso, secondo me, dare il diritto al comitato esecutivo di deliberare su materie non delegate: prima osservazione. La questione dell'urgenza ci può essere, certamente, ma può essere convocato d'urgenza anche il Consiglio di amministrazione. Se la cosa è urgente, per materie importanti, si convoca d'urgenza il Consiglio di amministrazione. Invece, il comitato esecutivo, in materie che il Consiglio di amministrazione non ha voluto delegare (quindi c'è già un'espressione di volontà contraria alla delega) delibera in caso di urgenza. L'urgenza, poi, chi la determina? Chi la stabilisce? L'urgenza la stabilisce lo stesso comitato esecutivo, che dice «è urgente» e delibera in materia non delegata, anche se delegabile. E poi, la ratifica: chissà quando ci sarà la prima riunione del Consiglio di amministrazione!

Secondo me, ecco, su questo punto io preferirei i colleghi di riflettere, anche se potete dirmi che c'è una somiglianza, dove la Giunta può essere delegata e allora agisce a nome del Consiglio, oppure può agire in caso di urgenza, salvo ratifica. Però qui, amici miei, siamo in un Consiglio di amministrazione, in cui è più facile che si possa arrivare anche a dei dissensi profondi con il comitato esecutivo, tanto più che poi il comitato esecutivo può deliberare a maggioranza, addirittura; supponiamo su cinque, un contratto viene deliberato da tre componenti del comitato esecutivo, perché può avvenire anche questo: non è detto che sia all'unanimità dell'esecutivo. Alla fine, può avvenire che tre componenti del Consiglio di amministrazione impongono la loro volontà a 13 componenti, praticamente, ad altri dieci che possono essere contrari a quell'atto.

Su questo punto credo proprio che valga la pena di riflettere, per cui, se non ci fosse niente in contrario, io proporrei di lasciare in sospeso l'esame e la votazione di questo articolo, signor Presidente, e di passare oltre. An-

che perché il rimedio — ripeto — «il consiglio regola gli eventuali rapporti», mi dice poco; cosa significa regola gli eventuali rapporti? Quel rapporto è valido o non è valido? Se è valido, che succede? Gli obblighi assunti verso terzi valgono anche malgrado la mancata ratifica del Consiglio di amministrazione, per esempio? Ecco il punto.

Penso che riflettere su tutto questo sia opportuno per tutti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Guaita. Ne ha facoltà.

GUAITA (D.C.), relatore. Signor Presidente, io credo che si possa riandare, molto brevemente, alla discussione che si è fatta in Commissione, a proposito appunto del comitato esecutivo. In effetti, era stata configurata l'importanza e la funzionalità di questo comitato esecutivo traducendola nella forma, quasi plastica, di un Presidente del Consiglio di amministrazione al plurale. Cioè veniva sostenuta, e dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza, l'opportunità, forse anche la necessità, di avere un comitato, proprio per venire incontro alla responsabilità massima del Presidente ed evitare che talune decisioni, anche a titolo d'urgenza, potessero essere assunte soltanto dal Presidente.

Quindi aveva un fondamento, l'iniziale proposta (che oggi viene accolta, ed io me ne rallegro, anche come relatore di maggioranza) fatta a suo tempo dalla Giunta e sostenuta dai consiglieri di maggioranza.

Circa poi il terzo comma, al quale ha fatto riferimento il consigliere Zucca, nei casi di urgenza egli ha già indicato l'analogia con l'attività di altri esecutivi ristretti, quali sono le giunte comunali rispetto ai consigli comunali. Io direi che c'è una garanzia in più, oggi, una volta che abbiamo accettato il precedente emendamento relativo alla nomina e al tipo di nomina del Presidente ove è detto che può anche essere soggetto a revoca per iniziativa del Consiglio di amministrazione stesso. La preoccupazione del consigliere Zucca è quella di dire: «Può il comitato esecutivo, col

suo Presidente, assumere una decisione che può essere in contrasto con una valutazione collegiale del Consiglio di amministrazione, ma che intervenga in un tempo posteriore e quindi improduttivamente?». Il consigliere Zucca non può ricordare che proprio oggi è stato introdotto l'emendamento al quale prima facevo riferimento, della possibilità — se si trattasse di un provvedimento illegittimo, di un provvedimento inopportuno, di un provvedimento contrario alle direttive politiche della Giunta, agli indirizzi proprio del Consiglio di amministrazione — di far ricorso all'iniziativa della revoca, cioè della possibilità di una censura da parte del Consiglio di amministrazione nella sua collegialità.

Ritengo poi, signor Presidente, che si voglia significare al primo comma, quando si parla di comitato esecutivo, che evidentemente ne faccia parte non solo, come è detto qui, il Presidente e quattro consiglieri ma, ovviamente, sembrerebbe a me, il direttore dell'Azienda, come sempre si fa in questi organi di carattere esecutivo e comunque legati all'attività collegiale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Noi siamo sostanzialmente favorevoli ad una sospensione, anche perché ci rendiamo conto che le considerazioni fatte dal collega Zucca possono trovare un'utile conciliazione, una seria conciliazione, con una diversa formulazione dell'articolo.

Quindi, poiché è necessario formalizzare le esigenze in un preciso testo, io direi di sospendere e andare avanti con gli altri articoli; nel frattempo si potrà studiare e preparare la nuova formulazione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché l'Assemblea non si oppone, accolgo la richiesta del consigliere Zucca.

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 13

Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 14

Sono componenti del Collegio dei revisori:

— Un membro effettivo, designato dalla Presidenza della Corte dei Conti tra i magistrati della Corte medesima in servizio presso la Delegazione per la Regione Sarda;

— Un membro effettivo ed uno supplente, scelti tra una rosa di nomi proposti dagli Ordini dei dottori commercialisti della Sardegna;

— Un membro effettivo ed uno supplente, scelti tra funzionari dell'Amministrazione regionale.

Il decreto di nomina indicherà anche il componente che presiede il Collegio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io sottopongo all'attenzione dei colleghi se non sia opportuno che nell'articolo 14 si dica che chi presiede è il membro designato dalla Corte dei Conti; sembra un po' assurdo nominare un collegio di revisori in cui il rappresentante della Corte dei Conti non sia il presidente. *(Interruzione).*

Se si elimina, è un altro paio di maniche; però mi pare che, nominando un magistrato

della Corte dei Conti, non possa essere che lui il presidente del collegio dei revisori. Mi sembra un assurdo fare diversamente.

Se siamo d'accordo basterebbe presentare un emendamento che suoni così: «un membro effettivo, designato dalla Presidenza della Corte dei Conti, che ne è il presidente». Mi parrebbe assurdo — ripeto — che un commercialista, un libero professionista, per quanto egregio, designato dall'ordine dei commercialisti, sia il presidente, e che sottoposto sia il magistrato. Non c'è senso logico nella cosa, voglio dire. Vorrei sapere dai colleghi se son d'accordo su questo.

PRESIDENTE. La proposta che ha fatto il collega Zucca, in sostanza, è di riveder meglio questo articolo. Sentiamo il parere della Giunta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), Assessore al bilancio, programmazione e rinascita. La Giunta precisa che si è sempre agito nel senso sottolineato dall'onorevole Zucca, quindi sarebbe anche pleonastico indicarlo, dato che per prassi costante è sempre il magistrato della Corte dei Conti che presiede il collegio. Se però si volesse introdurre il principio di legge, la Giunta non trova alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Bene, allora sospendiamo anche la discussione di questo articolo, con la speranza di riuscire a farne qualcuno...

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 15

Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla legittimità degli atti e sull'efficienza delle gestioni aziendali, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni ed i conti consuntivi, attestandone la veridicità.

Il Collegio trasmette proprie relazioni annuali all'Assessorato regionale ai trasporti, concernenti gli accertamenti svolti e le proprie osservazioni in merito alla gestione aziendale, particolarmente evidenziandone gli aspetti finanziari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 16

La responsabilità degli amministratori, dei componenti il Collegio, dei revisori e del Direttore generale, è disciplinata dagli articoli 2392 e seguenti del Codice Civile, compatibilmente alle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 17

L'A.R.S.T. ha sede legale in Cagliari.

Le strutture organizzative interne dell'A.R.S.T. si articolano nella direzione generale e nelle agenzie periferiche comprensoriali, istituite per fini di decentramento funzionale e di adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza.

I Direttori delle agenzie comprensoriali dirigono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i servizi e gli uffici e ne rispondono al Direttore generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 18

Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, è preposto a tutto il personale ed a tutti i servizi ed uffici dell'Azienda della quale cura l'organizzazione e coordina l'attività, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene opportuni e necessari per il migliore andamento della gestione aziendale, cura l'esecuzione di tutti gli atti consiliari e presidenziali, predispone i documenti programmatici ed i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, secondo le direttive ricevute dal Consiglio di amministrazione, presenta proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla organizzazione dell'A.R.S.T., alla pianta organica ed alla tabella numerica del personale, controfirma i mandati di pagamento e le reversali nonché le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), Assessore al bilancio, programmazione e rinascita. Io ritengo che a questo articolo vada presentato un emendamento, relativo alla partecipazione del direttore generale, come si diceva poc'anzi, alle sedute del comitato esecutivo. Quindi si potrebbe dire: «del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo».

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda questo articolo, prego la Giunta di forma-

lizzare la proposta in un emendamento. Sospendo pertanto la discussione dell'articolo 18.

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 19

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, scioglie il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T. in caso di accertate gravi violazioni di legge, di grave inosservanza delle direttive della Giunta regionale medesima, ovvero quando non sia in grado di funzionare, provvedendo contestualmente alla nomina di un Commissario straordinario.

Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data dello scioglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 20

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T. relative ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi, ai programmi di attività, ed agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale da farsi, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, entro venti giorni dalla data di ricevimento e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Carrus. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, *Segretario*:

«Nell'articolo 20 sopprimere le parole "ed agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione"». (1)

PRESIDENTE. L'onorevole Carrus ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.). Abbiamo presentato questo emendamento, signor Presidente, per snellire la funzione di controllo sugli atti dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti. Intanto, ci è sembrato che un'espressione come «gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione» sia tutta da definire sul piano giuridico e sul piano operativo, perché è difficile sapere che cosa è l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Ove si tratti di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dal punto di vista strettamente contabile, dovrebbero intendersi quegli atti che portano ad una modificazione del patrimonio: sicché, l'acquisto o la vendita di un bene mobile, di un'attrezzatura, anche di poco rilievo, si configura come atto che eccede l'ordinaria amministrazione, mentre invece non eccede l'ordinaria amministrazione, per esempio, un atto che riguarda la programmazione, che riguarda decisioni di notevole importanza, ma che non incida sul regime patrimoniale dell'Azienda stessa.

Allora, sopprimendo questa dizione, noi rendiamo più snella la capacità operativa dell'Azienda; nello stesso tempo, però, non sottraiamo alcuna possibilità di controllo alla Giunta regionale, perché tutte le deliberazioni vanno comunque inviate alla Giunta regionale, e per essa all'Assessorato competente, e se per caso vi sono degli atti che in qualche modo devono essere sottoposti a controllo, la Giunta regionale o l'Assessore possono sospendere e fare il controllo successivo, possono cioè svolgere un controllo più adeguato senza che esso sia obbligatorio; cioè, anche qualora si verificassero dei casi in cui effettivamente la decisione dell'Azienda debba essere sottoposta ad un controllo, la Giunta o l'Assessorato sono sempre in condizioni di farlo. Praticamente si elimina l'automatismo nel controllo e si la-

scia il controllo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione soltanto quando questo viene ritenuto necessario.

Per questa ragione noi abbiamo creduto opportuno presentare questo emendamento e chiediamo ai colleghi il consenso su di esso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, io parlo sull'articolo 20, ma accennerò anche agli articoli 21 e 22. Questi tre articoli mi sembra che formino la parte più equivoca e meno accettabile, cioè, la parte più delicata, vorrei dire, della legge. Credo che la Giunta, prima, e la Commissione, poi, se la siano cavata troppo a buon mercato nel senso che non hanno approfondito il discorso sui controlli.

Ora, il collega Carrus crede di risolvere il problema dicendo: «Va bene, cancelliamo gli atti, lasciamo al controllo della Giunta (che poi non è della Giunta, come vedremo, ma del Consiglio regionale, in base alla legge) i programmi e i bilanci preventivi e consuntivi» e il gioco è fatto; ma in questo modo, il controllo chi lo esercita? Nessuno, praticamente! Cioè, questa diventa veramente un'Azienda *sui generis*, che marcia per la sua strada senza alcun controllo, tanto più che la cosa poi è aggravata dall'articolo 21 e dell'articolo 22. L'articolo 21 che cosa dice? Che entro dieci giorni l'Azienda manda le proprie deliberazioni all'Assessore competente. Non è detto a quale scopo: se è a scopo estetico, a scopo letterario o a scopo architettonico, non si sa bene; gli manda entro dieci giorni le deliberazioni. Se l'Assessore, come può accadere anche in questa Giunta, è un po' assente, probabilmente è a nessuno scopo, perché finiranno in un cassetto e tutto rimarrebbe lì!

Chi deve esercitare il controllo, dunque? Su che cosa? E come? Questo è il punto. Questo quadro non troppo idilliaco della situazione è aggravato poi dall'articolo 22, sul quale parlerò più ampiamente a suo tempo, ma nel quale, con una semplicità inaudita, si dice che l'Azienda Regionale Sarda Trasporti

è, sì, un'Azienda che ha personalità giuridica pubblica, però agisce come i fratelli Agnelli: gli atti e i rapporti giuridici posti in essere dall'ARST sono regolati dal diritto privato e dalla presente legge. Ma, la presente legge, abbiamo visto che con l'emendamento del collega Carrus si riduce a far mandare al controllo i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e i programmi di attività; di tutto il resto, praticamente, non si controlla niente!

Allora, egregi, colleghi, io penso che su questi tre articoli valga la pena veramente di riflettere, di esaminarli, perché è assurdo che si cancelli qualunque controllo e addirittura si dica poi che non è neanche regolamentato dalle leggi vigenti in materia di aziende pubbliche, ma dal diritto privato. Perché tanto vale, allora, dare i miliardi a tredici egregie persone e dir loro: pigliate, amministrate, fate, disfate, fate tutto quello che volete: il che non mi parrebbe una cosa logica. E' chiaro che questi tre articoli vanno rivisti profondamente. Se non fossimo a fine legislatura e, direi, agli ultimi giorni di legislatura, solo per questi tre articoli varrebbe la pena di rimandare la legge in Commissione; ma io non propongo questo proprio perché siamo a fine legislatura e — ripeto — agli sgoccioli dei lavori del Consiglio regionale.

Quali sono gli atti che deve controllare la Giunta? Soltanto i bilanci e i programmi. All'ultimo comma dell'articolo 21 si dice che si applicano all'ARST, in quanto compatibili — non si sa bene perché non debbono essere compatibili — le norme della legge regionale 1 agosto '66, numero 5. Noi abbiamo fatto una legge per le aziende e gli enti pubblici regionali o controllati dalla Regione, ma per l'ARST si fa un'eccezione: in quanto compatibili, si dice. Io chiedo ai colleghi che hanno fatto questo articolo in qual modo non possa essere compatibile una legge regionale fatta *ad hoc*, la legge che stabilisce oltretutto che bilanci, programmi, eccetera, vanno all'esame non solo della Giunta ma anche del Consiglio regionale. Quindi mi pare che, anche nei confronti dell'ARST, non vi sia questione di applicabilità o meno della legge del '66.

Seconda questione. Gli atti dell'ARST chi li controlla? Finora che cosa è avvenuto, signor Presidente? E' avvenuto un fatto abbastanza strano; poiché la prima legge era fatta in forma molto generica l'ARST, per superare tutti gli ostacoli, ha tenuto in vita due società per azioni: la SATAS e la SCIA, che erano le uniche due società di cui l'Azienda Regionale Sarda Trasporti ha assunto l'intero pacchetto azionario e l'intero patrimonio. E, allora, è stato molto semplice; le società per azioni si regolano in base al diritto privato e quindi queste due società hanno agito in base al diritto privato, essendo società per azioni, sia pure a capitale interamente pubblico.

Ora, io contesto intanto la legittimità di quello che è avvenuto, perché la legge istitutiva dell'ARST non le permetteva di partecipare a società per azioni; e il tentativo che si era fatto qui di far passare questa norma è stato cassato dal Consiglio regionale. Quindi è chiaro che è stato un sotterfugio, sia pure fatto in buona fede, sia pure a fin di bene, sia pure pieno di buone intenzioni, ma un sotterfugio in base a cui, in concreto, l'ARST si è, in parte almeno, gestita come un'azienda privata attraverso le due fondamentali società, SATAS e SCIA, che hanno continuato a vivere come società per azioni e a capitale interamente dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti.

Che cosa bisogna fare? E' chiaro che alcuni atti, secondo me, vanno approvati dalla Giunta. Per esempio, l'acquisto di cento autobus comporta una certa spesa, e così anche di cinquanta o di dieci autobus; è chiaro che si tratta di un atto così importante che è bene che la Giunta regionale veda. Voi mi direte: ma se la Giunta è cieca, che cosa vede? Cerchiamo di fare Giunte che vedano, ma mi pare giusto che un simile atto vada approvato dalla Giunta regionale!

Seconda questione: quella degli organici. Io ho denunciato nel mio intervento sulla discussione generale che purtroppo sappiamo, per aver sentito qui in Aula molti colleghi, che molti enti pubblici o aziende pubbliche (non parlo per l'ARST perché non ho le prove) vengono adibite ad uffici di collocamento; cioè vi si assume la gente (le Tessili Sarde sono

uno degli esempi più classici) non in base alle necessità aziendali o dell'ente ma per darle una sistemazione per accontentare partiti, privati, Assessori, vescovi, parroci, suore, frati, sacrestani e via dicendo. Allora è chiaro che, per esempio, un atto importante come l'organico di un'Azienda regionale dei trasporti, debba avere l'approvazione della Giunta regionale.

Un altro esempio è la questione delle retribuzioni dei lavoratori di un ente pubblico o di un'azienda. A me pare, per esempio, che anche per questo problema non basti dire «applichiamo i contratti collettivi», perché se fosse così semplice non ci sarebbe bisogno di nulla; la realtà è che poi si fanno contratti integrativi e poiché i soldi che si danno ai lavoratori non escono dalle tasche degli amministratori, ma escono dalle tasche del contribuente attraverso le entrate della Regione, è facile cedere alla demagogia; ci sono stati enti o aziende che addirittura ai lavoratori che chiedevano dieci hanno offerto quindici, per dimostrare che erano degli amministratori democratici e prodighi non dei loro soldi ma dei soldi altrui. Ora, fare il prodigo coi soldi pubblici è facile, non è per niente meritorio!

Sapere quali sono le retribuzioni dei pubblici dipendenti, perché tali sono i dipendenti di un'azienda pubblica, a me pare che sia giusto; quindi, ci vuole l'approvazione anche di questo, quanto meno da parte della Giunta regionale, anche perché per altri dipendenti pubblici addirittura facciamo leggi noi. Non capisco perché dobbiamo regolamentare con leggi i salari, gli stipendi dei nostri dipendenti e non preoccuparci dei salari e degli stipendi di enti pubblici che vivono coi fondi della Regione; è un'assurdità anche questa. Non faremo delle leggi, va bene, ma per lo meno un controllo ci vuole; e potrei naturalmente continuare a citare dei casi in cui mi pare che l'approvazione della Giunta sia indispensabile.

Poi ci sono gli altri atti non di ordinarissima amministrazione, non talmente importanti da andare al controllo della Giunta, ma sui quali pure deve esercitarsi un controllo. E qui è l'Assessorato che la effettua; però l'Asses-

sorato che cosa fa? (Ecco perché collegavo i tre articoli). Si dice che le deliberazioni vengono mandate all'Assessore, il quale che cosa fa? Non c'è scritto! Mentre per la Giunta c'è scritto che entro venti giorni deve provvedere, eccetera, per quanto riguarda l'Assessorato ai trasporti non si sa bene se debba andare in gita turistica all'isola di Maiorca o di Minorca, ma certamente non deve dare la propria approvazione alle deliberazioni dell'ARST. Che fa l'Assessore ai trasporti una volta che riceve le deliberazioni? Il mistero permane, non si sa che cosa debba fare: se le deve rinviare, se deve dare l'approvazione, se deve fare osservazioni, entro quanto tempo e così via... Non si sa! E' lasciato, così, alla discrezionalità dell'Assessore da un lato, e del consiglio di amministrazione dall'altro. C'è soltanto l'obbligo del consiglio di amministrazione di mandare le deliberazioni, ma poi il futuro di queste deliberazioni è *in mente Dei*, visto che non è nella mente del legislatore.

Ma tutto questo, signor Presidente — ecco perché chiedo di sospendere la discussione sugli articoli 20, 21 e 22, e di ripassare agli articoli sospesi per risolverli — è aggravato, appunto come dicevo prima, dalla dizione letterale dell'articolo 22, in cui si legge che gli «atti (che cosa sono gli atti di un consiglio di amministrazione? Sono le deliberazioni; ci può essere un atto che non sia deliberazione?) e i rapporti giuridici (quindi anche i contratti) posti in essere dall'ARST sono regolati dal diritto privato».

VOCE. E dalla presente legge...

ZUCCA (Indip.). «Dalla presente legge» non dice nulla, onorevole collega, perché la presente legge viene a cessare nel momento in cui ammettiamo che gli atti di un consiglio di amministrazione sono atti regolati dal diritto privato. Non mi consta che, per esempio, gli atti della FIAT vadano al controllo della Giunta regionale piemontese, perché, appunto, sono regolati dal diritto privato; non mi consta che gli atti della FIAT vadano al controllo dell'Assessore all'industria della Regione piemontese, proprio perché, trattandosi di

atti regolati dal diritto privato, è assurdo prevedere controlli su di essi. E se è diritto privato, non è diritto pubblico; quindi il controllo pubblico come si può esercitare? La cosa è abbastanza assurda.

Voglio dire che l'articolo 22 è così ampio che trasforma l'Azienda, che pure è, in base all'articolo 1, un'Azienda che ha una personalità giuridica pubblica, la trasforma di fatto in un'Azienda di personalità giuridica privata, perché tutti i suoi atti e i suoi rapporti giuridici sono regolati dal diritto privato e non dalle norme che sono alla base della gestione di un ente pubblico.

Ecco perché io credo, signor Presidente, e finisco per il momento, che su questi tre articoli sia bene riflettere. Per l'articolo 20, per esempio, la scappatoia potrebbe essere questa: lasciare al regolamento (che dovrà essere pur fatto) di stabilire quali sono gli atti di straordinaria amministrazione che vanno all'esame della Giunta; certo, sarebbe stato meglio regolamentarlo in legge, però si può demandare anche al buon senso della Giunta e del futuro consiglio di amministrazione dell'Azienda di stabilire quali sono gli atti che vanno al controllo della Giunta. Poi, nell'articolo 21 stabilire che cosa fa l'Assessore e, se qualche cosa deve fare, entro quale termine la deve fare, perché io concordo con l'esigenza che gli amministratori hanno sollevato che, trattandosi di pubblici servizi e non di propaganda turistica come l'ESIT o di artigianato artistico come l'ISOLA, l'ARST abbia delle esigenze particolari di efficienza, di rapidità e così via, e appunto per questo, per esempio, abbiamo accettato il comitato esecutivo. Quindi, è chiaro che i controlli non devono poi trasformarsi in un impedimento, in una remora per l'efficienza dell'Azienda.

E a questo come si provvede, egregi colleghi? Si provvede stabilendo dei tempi, dei periodi, dei giorni contati perché la Giunta approvi gli atti più importanti. A questo proposito devo dire che venti giorni per la Giunta mi sembrano un po' pochi, onestamente, perché alla Giunta rimangono appunto soltanto gli atti più importanti; io non ho mai fatto l'Assessore, ma cerco di immedesimarmi in quel-

la che è la vita di una Giunta regionale, che ha tante cose da fare, e stabilire venti giorni per gli atti più importanti di un'Azienda (il bilancio, per esempio, che in quei venti giorni deve essere presentato e approvato) mi pare un po' eccessivo. Quindi, io fisserei (ecco perché — ripeto — forse sospendere è bene per stabilire d'accordo queste cose) un termine anche di quarantacinque giorni, come massimo, per la Giunta regionale, per l'approvazione degli atti più importanti; alcuni di questi atti si possono già mettere in legge, i più importanti, oppure addirittura stabilire che saranno previsti da un regolamento. Stabilirei invece un limite molto più ristretto per le altre deliberazioni che vanno al controllo dell'Assessorato; per l'Assessore anche venti giorni o quindici vanno bene.

Naturalmente, ci possono essere anche delle deliberazioni, come ci sono per i Comuni, che diventano esecutive senza speciale approvazione; e anche per questo potremmo dire che viene demandato al regolamento di stabilire quali sono le deliberazioni che vanno, invece, all'approvazione dell'Assessore.

Poi, è chiaro che va rivisto fondamentalmente l'articolo 22 che, secondo me, così come si esprime, toglie ogni validità al controllo o per lo meno crea una contraddizione gravissima, perché dice che le deliberazioni dell'Azienda sono atti privati in quanto regolati dal diritto privato, ma vanno ad un controllo pubblico. Qui mi hanno fatto alcuni esempi che, anziché convincermi, mi hanno allarmato. Si dice, per esempio: un'azienda pubblica, se deve comprare cinquanta autobus deve fare una gara; se deve fare spese tipografiche, deve fare una gara. Amici miei, la Regione sarda fa così, il Consiglio regionale fa così, l'ESIT fa così; la gara non è necessariamente una gara che va avanti per anni. Una gara, se è fatta bene, si può fare benissimo anche a licitazione privata, basterebbe prevederlo che la Giunta può autorizzare licitazioni private. La licitazione privata è una gara pubblica, non è che sia una gara privata, non è una trattativa privata; la licitazione privata la fanno anche i Comuni, come gli amministratori sanno ed è una forma di gara pubblica. E' chiaro

che, invece, quando si dice che i cento autobus vengono acquistati sempre a trattativa privata perché il diritto privato non prevede la licitazione privata o la gara, si fa come Agnelli, che quando vuol comprarsi un macchinario che la FIAT non produce, va e lo compra; non ha bisogno di fare una gara: va, tratta e compra, senza bisogno dell'approvazione di nessuno.

Ma i soldi di Agnelli appartengono ad Agnelli, anche se sono stati fatti sfruttando i lavoratori da un lato e i consumatori italiani dall'altro; ma, comunque, nel momento in cui li ha, diventano soldi di Agnelli, e quindi li gestisce come meglio crede. Un'Azienda pubblica è chiaro che deve fare una licitazione privata; quanto meno una licitazione privata. Naturalmente, poi, non è detto che chi offre per un autobus il prezzo più basso sia automaticamente il vincitore, perché ci può essere da considerare anche la qualità del pullmann, cioè ci possono essere vari fattori; non sempre si dà a chi offre di meno, ci sono altri fattori da controllare (efficienza dei pullmanns, consumo, tante altre cose, praticamente). Io faccio l'esempio degli autobus, ma ci possono essere tante altre cose. Se l'Azienda deve fare spese tipografiche (la stampa dei biglietti o degli orari, ad esempio), spese per parecchi milioni, perché non può far la gara? Fa una licitazione privata fra le tipografie di Cagliari, come fa il Consiglio regionale, come fa la Regione — non abbiamo mai impiegato di più di dieci giorni per fare una gara e concluderla —. La faceva, per esempio (non so se la faccia adesso) l'ACT di Cagliari, la gara pubblica per appaltare i lavori di tipografia, e non capisco perché questo sia visto come un fatto che rallenti le cose.

Ecco perché, signor Presidente — ripeto — su questi tre articoli, se i colleghi fossero d'accordo, io chiederei di sospendere la discussione; credo che, riflettendoci (lo dico subito adesso per evitare di perdere tempo), siccome nessuno è in mala fede, non penso che sia stato fatto in mala fede né dal consiglio di amministrazione dell'ARST, né tanto meno dalla Commissione, e chiaramente non posso essere in mala fede io, perché voglio che le

aziende funzionino meglio di prima e non peggio, non sarà difficile trovare una via d'uscita per questi tre articoli in modo da far sì che la legge possa essere approvata entro la giornata odierna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Per accedere, signor Presidente, alla richiesta fatta dal collega Zucca di sospendere l'esame di questi articoli.

Effettivamente, una migliore definizione testuale degli articoli si rende necessaria, anche se dobbiamo aver chiaro quale era l'intento dei presentatori dell'emendamento nel prevedere un certo tipo di controllo, perché qui i casi sono due: o il controllo è esercitato su tutte le deliberazioni e gli atti del consiglio di amministrazione obbligatoriamente, oppure ci sono alcuni atti che sono sottoposti obbligatoriamente al controllo ed altri atti per i quali l'obbligo è soltanto quello dell'invio all'organo di controllo (e sarà poi all'organo di controllo la decisione se sospendere o meno quei determinati atti). Per esempio, una dizione testuale molto precisa sulla facoltà dell'organo di controllo di sospendere una deliberazione che gli sia inviata, è necessaria.

Ecco perché noi accediamo alla necessità di una sospensione, anche se ribadiamo che un sistema di controllo successivo sia più efficace, più snello, perché quando l'organo di controllo decide di non dover sospendere l'efficacia di un determinato provvedimento allora il provvedimento stesso diventa esecutivo e va avanti; però l'organo di controllo può anche sospendere. Ecco soltanto in quei casi si esercita il controllo e questo dà naturalmente alla funzione di controllo una snellezza e una rapidità che altri sistemi di controllo, pur sperimentati dalla Regione (per esempio, nel controllo degli atti degli enti locali) non hanno. E' anche necessaria una maggiore precisazione per quanto riguarda il riportare l'Azienda regionale trasporti al sistema generale dei controlli sui bilanci degli enti regionali, perché è assurdo che esista una legge generale e poi ci siano delle deroghe in leggi particolari.

Questo per creare anche un sistema omogeneo in modo che non ci siano delle difficoltà, anche se le diverse funzioni degli enti regionali possono portare a delle deroghe che però devono essere definite in legge, e non così genericamente, dicendo «in quanto compatibili». Quindi questi tre articoli possono essere sospesi ed esaminati stasera.

Adesso si potrebbero approvare — perché li abbiamo definiti — quegli articoli che avevamo sospeso in precedenza e poi (questa è una proposta che faccio sull'ordine del giorno, poiché credo difficile sia presente alla seduta del pomeriggio un numero di consiglieri come in questa mattinata) si potrebbe passare alla definizione di quelle deliberazioni del Consiglio regionale che sono state sospese e che richiedono una maggioranza qualificata.

Signor Presidente, chiedo scusa se ho parlato sull'ordine del giorno, illustrando la nostra adesione alla richiesta di sospensione formulata dal collega Zucca.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Io concordo su alcune valutazioni che sono state fatte in materia di controlli sull'ARST, però ritengo che non sia il caso di continuare a sospendere articoli, ammuccchiandoli per la fine. Addirittura io penso che, con un po' di buona volontà, si possa riuscire a definire la legge in mattinata; questo pomeriggio potremo rischiare di non avere il numero legale dei consiglieri.

PUGGIONI (P.C.I.) Perché, ora c'è?

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Dalle notizie che abbiamo c'è il numero legale; insomma, i consiglieri fuori dall'aula ci sono.

Ora, io penserei che l'articolo 20 possa aprirsi nella dizione che era stata proposta dalla Commissione con un emendamento aggiuntivo che è stato suggerito dall'onorevole Zucca nel quale si dica «e dagli atti eccedenti

l'ordinaria amministrazione indicati da un apposito regolamento». Così si potrebbe superare questa stasi, questa *impasse* e noi riusciremo ad approvare l'articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 21 e il sistema di controlli, dobbiamo dire che la legge regionale 1° agosto 1966, numero 5, è talmente precisa e dettagliata nei termini e nei tempi che, richiamandola, noi ci appelliamo a tutte le norme che regolano, se mal non ricordo, i controlli degli atti degli enti locali...

ZUCCA (Indip.). E' la legge che riguarda gli enti regionali. Se fosse così, sarebbe semplice.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Riguarda gli enti regionali... Io sbagliavo. Mi fidavo della memoria e sbagliavo; evidentemente era un'altra legge.

Comunque, in questo senso, allora è valida l'osservazione che ha fatto l'onorevole Carrus, che dice che vi deve essere una congruità e un'uniformità di controlli verso tutti gli enti regionali. Stabiliamo subito se vi è qualche incompatibilità rispetto alla legge numero 5 — ed io credo che non ve ne siano — e pertanto, se è quella la norma che regola tutti gli enti regionali, la dobbiamo seguire; altra normativa non abbiamo, ed il richiamo di quella legge è tale da consentire la determinazione di tutti gli atti che debbono essere approvati.

Comunque il parere della Giunta, signor Presidente, è che si possa sospendere, ma non per rinviare a questo pomeriggio; che si possa sospendere, per risolvere la questione in mattinata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'andamento dei lavori, vediamo un po' di organizzare le cose in questo modo: sospendiamo la discussione degli articoli 20, 21 e 22, se l'Assemblea non si oppone, per tentare una formulazione che, naturalmente, discuteremo nel pomeriggio. Adesso ci restano da esaminare emendamenti ed articoli che abbiamo lasciato in sospeso; dopo la discus-

sione e la votazione su di essi, sospenderemo per qualche minuto la seduta. La riprenderemo poi nel tentativo di trovare quella maggioranza qualificata che ci consenta di votare le relazioni a cui ha fatto riferimento il collega Carrus.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Vorrei che votassimo comunque per Viddalba, perché sono...

PRESIDENTE. Votiamo, onorevole Dettori, votiamo.

Riprendiamo intanto la discussione sull'emendamento numero 15, che era stata spesa. Comunico che l'emendamento è stato ritirato e sostituito da uno nuovo, a firma Carrus, Puggioni e Puddu Piero. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Art. 12 — Al fine di assicurare la migliore efficienza della gestione, il Consiglio di amministrazione può delegare ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, da quattro Consiglieri e dal Direttore generale, i propri compiti, fatta eccezione per quelli relativi ai bilanci, ai programmi, alle elezioni e nomine. Nella elezione del Comitato ciascun componente del Consiglio di amministrazione non può indicare più di due nomi. Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo può adottare — nelle materie delegabili — provvedimenti di competenza del Consiglio che diventano esecutive dopo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato». (16)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Guaita, Carrus e Schintu, all'articolo 14, sul quale avevamo sospeso la discussione. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Art. 14 — Dopo: "Regione sarda", aggiungere: "che lo presiede". E' soppressivo dell'ultimo comma dello stesso articolo 14». (17)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 14. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Passiamo al terzo articolo che avevamo lasciato in sospeso, e precisamente l'articolo 18. Comunico che ad esso è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Gianoglio, Giagu e Dessanay. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Art. 18 — Nel 1° comma, dopo le parole: "del Consiglio di amministrazione" aggiungere le parole: "e del Comitato esecutivo"». (18)

ZUCCA (Indip.). Non è più necessario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di illustrarlo, onorevole Gianoglio.

GIANOGLIO (D.C.), Assessore al bilancio, programmazione e rinascita. Mi era sembrato che il Consiglio fosse d'accordo sulla dizione che abbiamo formalizzato, cioè sulla **partecipazione al Comitato esecutivo** del direttore generale, così come partecipava al Consiglio di amministrazione...

ZUCCA (Indip.). Lo abbiamo già detto nell'articolo 12, che abbiamo approvato adesso.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Se è già inserito nell'articolo precedente, è evidente che l'emendamento numero 18 viene ritirato.

PRESIDENTE. Allora, essendo stato ritirato l'emendamento, metto in votazione il testo dell'articolo 18 così come risulta nella dizione originaria. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

A questo punto, come d'accordo, sospendiamo la discussione del disegno di legge numero 313.

Prego i colleghi consiglieri di restare in aula, perché dopo una breve sospensione voteremo sulle relazioni concernenti le costituzioni di Comuni autonomi. Sospendiamo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 20, viene ripresa alle ore 12 e 50).

Discussione della relazione sulla costituzione in Comune autonomo di Viddalba, in atto frazione di Aggius, in provincia di Sassari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione dell'Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica, onorevole Serra, sulla costituzione in Comune autonomo di Viddalba, in atto frazione di Aggius, in provincia di Sassari.

Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I. - Destra Nazionale). Semplicemente per ricordare a me stesso, e mi pare che l'occasione sia fortunata, il contenuto di un ordine del giorno che impegnava la Giunta regionale a proporre e ad accogliere la richiesta o le richieste di Comuni di nuova istituzione, seguendo un certo piano organico. La Giunta, cioè, in un ordine del giorno che risale a sette o otto anni fa, era stata impegnata dal Consiglio a non elevare a Comune autonomo nessuna frazione che ne facesse la richiesta,

prima di avere su tutta la materia idee più chiare e più precise.

Ora, quando dico questo non è che io sia contrario all'elevazione a Comune autonomo di Viddalba; anzi, ricorderò che quando si discusse dello stesso problema che riguardava il Comune di Valledoria, per esempio, o di Trinità d'Agultu, io espressi parere favorevole e votai di conseguenza. L'elevazione a Comune autonomo di Viddalba è una necessità imprescindibile e noi non abbiamo difficoltà ad approvarla però vorremmo sapere quale destino è stato riservato a quel famoso ordine del giorno; se non ricordo male, allora la Giunta era presieduta dall'onorevole Efisio Corrias. Mi interesserebbe saperlo perché le richieste stanno provenendo, a quando mi risulta, da parecchie direzioni, per cui si tratta di risolvere un problema che io ritengo non soltanto di ordine pratico, amministrativo, ma anche sociale ed economico, e rispondente ad una esigenza precisa delle popolazioni che ne fanno richiesta.

Vorrei solo sapere se tutte quelle richieste (che mi risulta essere molto numerose) che stanno giungendo all'Assessorato competente verranno esaminate così, «a bocconi», come viene esaminata questa richiesta che riguarda il Comune di Viddalba, per il quale Comune da eleggere naturalmente noi siamo perfettamente favorevoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, la parola all'Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. Mentre mi riservo di informare l'Assessore competente delle osservazioni testé fatte dal consigliere Frau, posso assicurare che la Giunta si muove secondo le linee di un decentramento non solo burocratico ma istituzionale; questo per favorire la creazione, l'istituzione di nuovi Comuni, di tutti quei Comuni che lo richiedano. Naturalmente, la visione globale, alla quale si appellava testé il consigliere Frau, non può prescindere da un riassetto istituzionale di

VI LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

24 APRILE 1974

tutti gli enti locali, con la creazione anche di un nuovo livello amministrativo, quale il comprensorio o l'ente intermedio che dir si voglia.

Quindi, è evidente che l'ordine del giorno non è stato accantonato; ma la materia va rivista nell'ambito di questo quadro globale del quale ho parlato.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno, a firma Dettori - Pedroni - Soddu - Masia - Maddalon - Arru - Sassu e Frau sulla costituzione in Comune autonomo di Viddalba, in atto frazione di Aggius, in provincia di Sassari. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Il Consiglio regionale, vista la richiesta di n. 941 elettori abitanti nelle frazioni di Viddalba, Tungoni, l'Avru e Giuncana del Comune di Aggius e n. 51 elettori delle frazioni di Giuncana e Giagazzu del Comune di Bortigiadas, i quali hanno chiesto la costituzione del Comune autonomo di Viddalba, con distacco delle predette frazioni dai rispettivi Comuni; viste le deliberazioni dei Comuni di Aggius e Bortigiadas, rispettivamente nn. 25 e 33, datate 14 agosto 1971 e 8 agosto 1972, con le quali viene espresso parere favorevole alla costituzione del Comune autonomo di Viddalba; vista la deliberazione n. 57 del 20 luglio 1971, del Consiglio provinciale di Sassari, che esprime parere favorevole al distacco delle frazioni di Viddalba, Tungoni, l'Avru, Giuncana e Giagazzu dai Comuni di Aggius e Bortigiadas, per costituirsi in Comune autonomo con la denominazione di Viddalba; vista la relazione della Giunta regionale dalla quale risulta l'effettuazione dell'istruttoria e l'accertamento degli elementi di cui all'articolo 4, comma primo lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14 e successive modificazioni; vista la relazione della Prima Commissione consiliare che esprime parere favorevole; considerato che si tratta di esaudire la volontà delle popolazioni interessate; delibera

di dare luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione in ordine alla proposta di costituzione del Comune di Viddalba, in atto frazione di Aggius».

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno è stata avanzata regolare richiesta di votazione per appello nominale, a norma dell'articolo 89 del Regolamento interno. Indico pertanto la votazione per appello nominale. Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari all'ordine del giorno risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 60, corrispondente al nome del consigliere Puddu Piero).

Ricordo al Consiglio che è necessaria una maggioranza qualificata per consentire il passaggio del comma secondo (cioè la delimitazione del referendum a una sola parte della popolazione) e che questa maggioranza qualificata è di tre quarti; sono quindi necessari cinquantasei voti favorevoli.

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Puddu Piero.

FRANCESCONI, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Puddu Piero - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Schintu - Soddu - Spano - Usai - Zucca - Anedda - Are - Arru - Baghino - Bertolotti - Cabras - Campus - Carrus - Catte - Congiu - Defraia - Dessanay - Dettori - Fadda - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Macis Elodia - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistroini - Murgia - Nuvoli - Pedroni - Peralda - Pisanò.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	48
favorevoli	48

(Il Consiglio approva).

Il secondo comma si intende pertanto approvato a maggioranza non qualificata.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Ricostituzione in Comune autonomo di Siapiccia in atto aggregato a Siamanna in provincia di Cagliari». (302)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Costituzione in Comune autonomo di Siapiccia, in atto aggregato a Siamanna, in provincia di Cagliari»; relatore l'onorevole Puddu Piero. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Il relatore si rimette alla relazione scritta; per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), Assessore al bilancio, programmazione e rinascita. La Giunta è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 1

Il Comune di Siapiccia, aggregato al Comune di Siamanna con D.L.C.P.C. 19 ottobre 1947, n. 1297, è ricostituito con circoscrizione territoriale preesistente al D.M. 29 marzo 1928,

n. 754, e risultante dalla carta planimetrica annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 2

Con decreto dell'Assessore agli enti locali, su conforme parere del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Siapiccia e quello di Siamanna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Costituzione in Comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba in provincia di Cagliari». (303)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Costituzione in Comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba, in provincia di Cagliari»; relatore l'onorevole Piero Puddu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Il relatore dichiara di rimettersi alla relazione scritta; per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO. (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 1

La frazione di Masainas con gli stazzi circostanti Cannigonis, Is Cuccus, Is Muronis, Is Solinas, e minori isolati è distaccata dal Comune di Giba in provincia di Cagliari e costituita in Comune autonomo con la denominazione di Masainas e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto dell'Assessore agli enti locali, su conforme parere del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Giba ed il costituito Comune di Masainas.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e Baratili S. Pietro in provincia di Cagliari». (312)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e Baratili S. Pietro in provincia di Cagliari»; relatore l'onorevole Piero Puddu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Il relatore si rimette alla relazione scritta; per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore al bilancio, programmazione e rinascita*. La Giunta è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 1

La porzione di territorio del Comune di Riola Sardo delimitato nella pianta planimetrica e descritta dalle relazioni unite alla presente legge, è distaccata dal Comune di Riola Sardo ed è incorporata nel territorio del Comune di Baratili S. Pietro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VI LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

24 APRILE 1974

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto dell'Assessore agli enti locali, su conforme parere del Comitato di Controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Riola Sardo ed il Comune di Baratili S. Piero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Ri-costituzione in Comune autonomo di Siapiccia, in atto aggregato a Siamanna in provincia di Cagliari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	44
contrari	2

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Arru - Baghino - Bertolotti - Cabras - Campus - Carrus - Congiu - Defraia - Dessanay - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Macis Elodia - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Montis - Murgia - Nuvoli - Pedroni*

- Peralda - Pisano - Puddu Piero - Puggioni - Sassu - Schintu - Soddu - Spano - Usai - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Costituzione in Comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba in provincia di Cagliari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	40
contrari	3

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Arru - Baghino - Bertolotti - Cabras - Campus - Carrus - Congiu - Defraia - Dessanay - Dettori - Floris - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Montis - Murgia - Nuvoli - Pedroni - Pisano - Puddu Piero - Puggioni - Raggio - Sassu - Schintu - Soddu - Spano - Usai - Zucca*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede infine alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni di Riola Sardo e Baratili S. Pietro in provincia di Cagliari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

VI LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

24 APRILE 1974

presenti e votanti	44
maggioranza	23
favorevoli	36
contrari	8

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Aned-
da - Are - Arru - Baghino - Bertolotti - Cabras
- Campus - Carrus - Congiu - Defraia - Dessanay - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lilliu - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Pietrino - Milia - Mistrone - Montis - Murgia - Nuvoli - Pedroni - Peralda - Pisano - Puddu*

Piero - Raggio - Sassu - Schintu - Soddu - Spano - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Coordinatore

Dott. Maria Pinna Scalas

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1976